

Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso*

Francesco Margiotta Broglio
Università di Firenze

Come ci si poteva attendere, la Corte Costituzionale - che, per quanto la concerne, ha già sostituito nelle sue aule il crocifisso con un quadro della Madonna - ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dei regolamenti che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Ha giudicato, infatti, «erronei» i presupposti sui quali il Tar del Veneto aveva sollevato tale questione.

Va ricordato, anzitutto, che la presenza del crocifisso nelle elementari era già prevista, a livello di regolamenti, da disposizioni del 1860, confermate nel 1908, e che le norme impugnate si rifanno, comunque, ai decreti del 1924 e 1928 sugli arredi scolastici. Disposizioni che risalgono, quindi, ad un periodo precedente i Patti del Laterano (1929), sì che gli Accordi concordatari del 1984 nulla avrebbero potuto modificare in materia. Né potrebbe essere invocata, contro i crocifissi, la presa d'atto da parte della Chiesa, in quegli accordi, della non vigenza del principio della religione cattolica di Stato, caduto nel momento stesso in cui la Costituzione della Repubblica sostituiva lo Statuto di Carlo Alberto (1848) che quel principio aveva consacrato.

Va richiamata, poi, la recente legge della Baviera (1966) che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale tedesca che aveva dichiarato incostituzionale l'obbligo del crocifisso nelle aule, ha confermato la legittimità dell'affissione, ma ha previsto un procedimento che, di fronte all'obiezione di coscienza da parte di alunni e dopo il tentativo di conciliazione, può condurre alla rimozione del simbolo. Una via che autorevoli costituzionalisti ritengono percorribile anche in Italia.

Veniamo, dunque, alla decisione della Consulta. Una decisione che, ad una prima lettura, lascia certamente il crocifisso nelle aule in cui sia esposto, che non risulta siano tutte e che, nella grandissima maggioranza delle situazioni, non hanno assistito a contestazioni o disagi generalizzati. Per la Corte, il Tar ha impropriamente trasposto su disposizioni di legge una questione che

concerne, in realtà, norme regolamentari «prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità o un intervento interpretativo» e che, in ogni caso, non dispongono sull'affissione del crocifisso. La Consulta ritiene, inoltre, che non è possibile ricavare l'obbligo di affissione dalle antiche norme regolamentari del '24 e del '28, le quali non possono trovare fondamento legislativo nel vigente Testo Unico del 1994 che, del resto, fa salve le norme non espressamente abrogate solo se di livello legislativo.

La precisazione è sottile: la questione è inammissibile, ma proprio in quanto non vi sarebbe un obbligo legislativo alla affissione del crocifisso. La Corte, quindi, non avalla il parere del Consiglio di Stato (1988) che sosteneva la vigenza e la costituzionalità delle disposizioni degli anni Venti. Se si tiene inoltre conto che la Cassazione ha dichiarato, nel 2000, non legittima la presenza del crocifisso negli uffici pubblici (nel caso i seggi elettorali), si può dire che la presenza nelle scuole rimane nell'ambito della autonomia delle singole istituzioni e delle decisioni discrezionali degli organi direttivi delle medesime (altrimenti neppure la Consulta avrebbe potuto rimuoverlo).

Se si vuole rendere obbligatoria l'affissione dei crocifissi non rimane che la presentazione e approvazione in parlamento di disegno di legge che disponga in tale senso. Paradossalmente, per coloro che ne volessero la rimozione, questa sarebbe l'unica strada per poi ottenerla sottoponendo questa legge al vaglio di costituzionalità della Corte. Solo una legge, infatti, non sarebbe, come i regolamenti impugnati, un presupposto erroneo per mettere in discussione la presenza del simbolo cristiano. C'è da augurarsi, comunque, che dopo questa decisione non parta, come per i presepi, la corsa di movimenti e istituzioni ad esporre il crocifisso più grande nelle proprie sedi.

* L'intervento, in versione ridotta, è stato pubblicato sul Corriere della Sera del 16 dicembre 2004, p. 16.